

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Sede



X LEGISLATURA

Consiglio Regionale del Veneto
N del 23/01/2018 Prot.: 0001698 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

oggetto: Progetto di legge n. 306
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Roberto Ciambetti,
Massimo Giorgetti, Bruno Pigozzo e Antonio Guadagnini relativa
a: "INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA
PUBBLICA INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI".

Si comunica che con note pervenute il 18 gennaio 2018, i Consiglieri Fracasso,
Ferrari e Ruzzante hanno sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

IL VICEPRESIDENTE

(Massimo Giorgetti)

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
il dirigente capo
Alessandro Rota

MTM/sd
pd\pd\ 306 nuova sottoscrizione

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 306

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Giorgetti, Pigozzo, Guadagnini, Fracasso, Ferrari e Ruzzante

INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 gennaio 2018.

-
- * Con nota del 18 gennaio 2018, prot. 1297 il consigliere Fracasso ha sottoscritto la proposta di legge.
 - * Con nota del 18 gennaio 2018, prot. 1299 il consigliere Ferrari ha sottoscritto la proposta di legge.
 - * Con nota del 18 gennaio 2018, prot. 1301 il consigliere Ruzzante ha sottoscritto la proposta di legge.

INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI

Relazione:

La Regione del Veneto ha approvato una serie di interventi per la riduzione dei cosiddetti "costi della politica" tra cui:

- la riforma del sistema previdenziale dei consiglieri regionali eletti a partire dalla X legislatura con la legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 "Introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012";*
- un intervento temporaneo di riduzione degli assegni vitalizi spettanti ai consiglieri regionali eletti nelle prime nove legislature con la legge regionale 23 dicembre 2014, n.43 "Interventi temporanei relativi all'assegno vitalizio inerenti la riduzione della spesa pubblica".*

Il primo provvedimento elencato è stato adottato in attuazione e secondo i criteri contenuti in un provvedimento legislativo del Parlamento (il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012, che prevedeva il passaggio ad un sistema previdenziale contributivo con conseguente riduzione consistente del trattamento indennitario differito spettante ai consiglieri eletti a partire dalla X legislatura; mentre il secondo era adottato in linea con un ordine del giorno approvato dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome nella assemblea plenaria del 10 ottobre 2014.

Permangono ad oggi le esigenze di contenimento della spesa che hanno indotto il legislatore regionale ad adottare le misure di contenimento citate, atteso che gli effetti in termini di riduzione stabile della spesa per gli assegni vitalizi spettanti ai consiglieri eletti nelle prime nove legislature si produrranno fra alcuni anni quando inizierà l'andamento decrescente della numerosità dei relativi beneficiari.

Tali esigenze trovano conferma nelle numerose proposte di legge aventi l' medesimo fine presentate in Parlamento in questi ultimi anni.

Nelle more dell'approvazione da parte del Parlamento di una legge di determinazione per le regioni di principi per la riduzione uniforme della spesa in oggetto, con il presente progetto di legge si propone di applicare fino al 31 dicembre 2020 una riduzione degli assegni vitalizi da erogare.

In particolare il presente provvedimento prevede una riduzione dell'entità degli assegni vitalizi in erogazione fino al 31 dicembre 2020, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità ed in coerenza con finalità di contenimento della spesa pubblica e con esigenze di bilancio; riduzione che si applica a tutti i vitalizi (e alle reversibilità) in essere, nonché a quelli che saranno erogati, dopo l'entrata in vigore della legge, sulla base della precedente normativa.

L'intervento, come detto, concerne sia gli assegni in essere, sia gli assegni dei soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio, sia, infine quelli per i quali verrà nel tempo conseguito il diritto alla loro erogazione: quanto sopra ivi compresi gli assegni di reversibilità.

Alla progressività nella applicazione della riduzione, secondo aliquote diversificate per scaglione di ammontare progressivo dell'assegno vitalizio, si aggiungono ulteriori due misure: la definizione di una soglia di reddito complessivo annuale a fini IRPEF al di sotto della quale non si applica la riduzione e, sempre in coerenza con il documento della Conferenza una significativa maggiorazione delle rispettive aliquote di riduzione sul vitalizio erogato dalla regione del Veneto, nel caso di cumulo con assegni vitalizi erogati dal Parlamento nazionale e/o dal Parlamento europeo.

INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI

CAPO I - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi

Art. 1 - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.

1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020 gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge.

Art. 2 - Ambito di applicazione della riduzione.

1. A far data dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione prevista dall'articolo 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.

2. L'articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell'assegno di reversibilità.

CAPO II - Disposizioni finali

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

INDICE

CAPO I – Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.....	3
Art. 1 - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione della riduzione.	3
CAPO II - Disposizioni finali	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 306 RELATIVO A:

INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI

TABELLA A DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2

RIDUZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO

VITALIZIO DIRETTO MENSILE (PER SCAGLIONI)	ALIQUOTA (PER SCAGLIONI)	RIDUZIONE DEI VITALIZI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI
fino a euro 2.000,00	5,00%	5,00% sull'intero importo
oltre euro 2.000,00 e fino a euro 4.000,00	8,00%	euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00
oltre euro 4.000,00 e fino a euro 6.000,00	10,00%	euro 260,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.000,00
oltre euro 6.000,00	15,00%	euro 460,00 + 15,00% su vitalizio parte eccedente euro 6.000,00

Le aliquote di cui alla tabella A sono maggiorate del quaranta per cento qualora il beneficiario sia titolare di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento Italiano e/o Parlamento Europeo.